

Il Tribunale di Roma – Sezione II lavoro –
nelle persone dei magistrati

dott. Lucio Di Stefano Presidente

dott.ssa Rossella Masi Giudice

dott. Luigi Di Paola Giudice rel.

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 10.2.2011 del procedimento cautelare iscritto al n. 42608/10 R.G., vertente

TRA

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

RECLAMANTE

E

ARAN

RECLAMATA

ha pronunciato la seguente ordinanza:

sussiste, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prima fase, il requisito del “periculum”, giacché, nel caso, la mancata ammissione - ad opera dell’Aran - dell’associazione sindacale alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali (quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007) è inevitabilmente produttiva di irreparabile pregiudizio, integrato dalla perdita di credibilità della predetta associazione, esposta al serio rischio - per non esser più adeguatamente titolata a mostrarsi efficacemente portatrice delle istanze degli iscritti nella cruciale fase della contrattazione - di veder compromessa la sua naturale funzione per la progressiva, plausibile riduzione del numero delle adesioni, fino ad oggi consistenti.

L’ostacolo rappresentato, ai fini della persistenza del predetto requisito, dalla conclusione (ad oggi avvenuta) del contratto è, ragionevolmente, solo fittizio, in quanto il lamentato pregiudizio, lungi dall’esser rimosso da una condotta costituente sviluppo di quella censurata, è destinato, per converso, ad aggravarsi. Ciò che conta, in merito, è che la associazione abbia agito in prossimità della raggiunta certezza della propria esclusione dalle trattative (e sul punto non vi è luogo per discussione alcuna, poiché il ricorso è stato depositato il giorno successivo a quello in cui il sindacato ha avuto ufficialmente contezza della circostanza), non potendo poi rilevare il trascorrere del tempo - e le evoluzioni di fatto che esso ha naturalmente consentito - nel corso del giudizio, ponendosi solo, per come si vedrà, un problema di adeguamento della pronuncia allo stato di fatto presente a quel momento.

Non costituisce, inoltre, fattore preclusivo ad una statuizione di merito la asserita omessa impugnativa del sindacato di contratti (anche “quadro”) risalenti, mediante i quali è stato tra l’altro

previsto che il rapporto di lavoro dei segretari è regolato nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie locali, poiché la plausibile insorgenza dell'interesse è connessa alla lesione, sino ad oggi mai avvenuta, del dedotto diritto del sindacato stesso a partecipare alle trattative per la definizione delle condizioni di lavoro dei segretari.

Per il resto la domanda si rivela, nel quadro di una analisi compatibile con la sommarietà tipica del procedimento, in linea (oltre che con il senso di ragionevolezza, vantando, notoriamente, i segretari una professionalità affine, per qualità e consistenza, a quella dei dirigenti, dei quali ereditano, a riprova, il destino, in presenza di mobilità verso pubbliche amministrazioni) con la previsione di cui all'art. 43 d.lg. n. 165 del 2001, che identifica non solo nel comparto, ma anche nell'area - suscettibile di coesistere all'interno del comparto (ciò non essendo escluso dalla legge e non ravvisandosi altro intrinseco divieto rinvenibile nel sistema) -, l'ambito cui correlare la rappresentatività.

E poiché non vi è, nell'impianto della legge, la previsione di una fonte legale di area, ma solo alcune prescrizioni che ne impongono la costituzione per alcune categorie di dipendenti, tra cui quella dei dirigenti, ma senza porre impedimenti alla definizione di altre (sicché non si rivela corretto il rilievo, contenuto in memoria, secondo cui "Nessun'altra norma legislativa introduce altre tipologie di Aree contrattuali e, pertanto, è palese che con il termine Area ci si riferisce esclusivamente all'Area della dirigenza"), ben può la sussistenza dell'area stessa essere ricavata da elementi significativi che connotano l'attività negoziale complessiva così come venuta delineandosi nel tempo.

Nel caso qui in esame è decisiva l'obbligatorietà della costituzione di un autonomo contratto collettivo nazionale dei segretari, in funzione della specificità del ruolo ricoperto da questi ultimi (non ricompresi tra il personale non dirigenziale del comparto), negoziato separatamente (e fonte di apposita regolamentazione delle condizioni di lavoro dei destinatari), da tempo e finora sempre con la presenza dei naturali rappresentanti (per essere essi unicamente a conoscenza degli interessi da tutelare), a conferma della inammissibilità logica di una assimilazione della categoria a quella del personale non dirigenziale del comparto.

Del resto, la locuzione "contratto applicativo", adottata in memoria a tentata confutazione della tesi della sussistenza di un'area contrattuale, costituisce una formula al più descrittiva (peraltro volta ad esprimere ciò che è stabilito nei contratti quadro, ovvero che il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie locali), ma priva di reale contenuto ed implicazioni, nonché inidonea ad integrare, in difetto di previsione contrattuale esplicita (e necessaria), la nozione di "sezione contrattuale specifica" figlia di una "disciplina distinta" ai sensi del terzo comma dell'art. 40 d.lg. n. 165 del 2001.

Del pari, nessuna conseguenza utile all'Aran deriva dalla natura di "autonoma tipologia professionale" dei segretari, non incompatibile con la sussistenza di una autonoma area contrattuale degli stessi.

La ulteriore tesi difensiva - incentrata sulla non spontaneità dell'ammissione, da parte sua, del sindacato a partecipare, in passato, alle trattative - nulla attesta, se non che, nella complessità della materia, è stata ritenuta scelta proficua, al fine di eliminare rapidamente pericolose incertezze interpretative, quella di intervenire, ma a convalida delle istanze del sindacato - sull'evidente presupposto della loro plausibilità e legittimità - con provvedimenti di indirizzo del Ministro della Funzione pubblica o di legge (utile, spesso, a dare, con lo stigma della certezza, continuità a determinate vicende giuridiche).

Nella accertata (ovviamente a livello di mero "fumus") presenza di una vera e propria area endo-compartimentale dei segretari, la questione non merita ulteriore esame, essendo pacifica la sussistenza della rappresentatività del sindacato correlata all'area in questione.

La pronuncia avente attitudine a comporre in modo equilibrato il dissidio tra le parti è, inevitabilmente, nonché ammissibilmente, di taglio dichiarativo (con il contenuto di cui in dispositivo, non essendo la auspicata declaratoria di illegittimità del contratto compatibile con la fase della cautela), ma al contempo idonea a preservare, nell'immediato e nelle more della definizione del merito, l'interesse del sindacato a mantenere inalterata la credibilità di fronte ai propri iscritti.

Il reclamo va pertanto accolto nei termini di cui in dispositivo.

Le spese di lite vanno compensate con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio, trattandosi di questione nuova e complessa.

P.Q.M.

- in accoglimento del reclamo dichiara la illegittimità della condotta posta in essere dall'Aran, consistita nell'aver omesso di convocare l'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali al tavolo delle trattative per il rinnovo del ccnl quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007;
- dichiara il diritto dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali di partecipare alle trattative relative alla contrattazione collettiva dell'area dei Segretari Comunali e Provinciali;
- compensa le spese.

Roma, 18-2-2011.

Il Giudice estensore

Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZ. LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li 18 FEB 2011

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE